

Per i commissari di gara è sufficiente una competenza integrata

Scritto da Interdata Cuzzola | 10/11/2020



Affinché una commissione di gara sia regolarmente costituita non è necessaria una precisa corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto ma è sufficiente che le specifiche competenze di ciascuno sia tra loro integrate: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. III, sent. 3 novembre 2020, n. 669.

Sul punto già in passato il Consiglio di Stato si era espresso in diverse occasioni, affermando che:

- in relazione al requisito delle competenze dei commissari di gara nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, l'art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) va interpretato nel senso che la competenza e l'esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto (sez. V, sent. n. 6135/2019);
- non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti tecnici della gara, ben potendo le professionalità eterogenee dei commissari integrarsi reciprocamente, purché idonee nel loro insieme ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa (sez. V, sent. n. 83/2020).

Nel caso sottoposto all'attenzione del TAR Piemonte, secondo i giudici i tre commissari designati

rispondevano al profilo richiesto nell'appalto (competenze in materia di gestione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada ed ai regolamenti comunali, accertate dal Corpo di Polizia Locale), in quanto i primi due erano funzionari della Polizia Municipale con esperienza pluriennale nelle specifiche materie alle quali è collegato l'appalto, mentre il terzo era funzionario addetto alla Protezione Civile con documentata competenza per i sistemi operativi informatici.